



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**LICEO STATALE "PAOLO EMILIO IMBRIANI"**

Linguistico - Scientifico - Scientifico Scienze Applicate - Musicale e Coreutico Sez. Musicale



Marchio collettivo S.A.P.E.R.I per la  
qualità ed eccellenza della scuola

Via Salvatore Pescatori 155, 83100 Avellino

Tel. (2 linee) 08257821.84 - 86 ~ Fax Uffici 0825783899 ~ Fax Dirigenza 082535375  
www.liceoimbriani.it ~ [avpm040007@istruzione.it](mailto:avpm040007@istruzione.it) [avpm040007@pec.istruzione.it](mailto:avpm040007@pec.istruzione.it)  
Codice meccanografico AVPM040007 ~ Codice fiscale 80011170646

Prot. n° 3175/A25

Avellino, 15/05/2017

Ai coordinatori delle classi terze e quarte

Ai tutor dei percorsi ASL

Ai docenti classi terze e quarte

Al sito web

Circolare interna n. 140

**Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: chiarimenti circa la valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio**

Al fine di uniformare il processo valutativo dell'Alternanza scuola lavoro, relativamente alle classi terze e quarte, si indicano di seguito i criteri e le modalità desunti dalla Guida Operativa MIUR sull'alternanza scuola lavoro dell'08/10/2016, prot. 9750:

**– Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio**

La **certificazione delle competenze** sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita **entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato** e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

- alla **valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta** (L'incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall'alunno ed evidenziato dal tutor esterno). Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
- all'**attribuzione dei crediti** ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

Per quanto riguarda la **frequenza dello studente alle attività di alternanza**, nelle more dell'emanazione della "*Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77*", ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore** previsto dal progetto.

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

*a.* nell'ipotesi in cui i **periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica**, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;

*b.* qualora, invece, i **periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche** (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

Appare utile e funzionale precisare che i tutor interni, come da incarico, sono tenuti a fornire elementi oggettivi e documentabili (numero elevato di ore di assenza, comportamento indisciplinato, scarso impegno), circa la valutazione dei percorsi fin qui effettuati. Sulla base di tali elementi valutativi, i consigli di classe adotteranno le loro decisioni.

Il Dirigente Scolastico  
Dot. Ullio Nara

